

Una tantum metalmeccanici: Le istruzioni Inps

Argomento - L'Accordo 20 gennaio 2008 (in Guida al Lavoro n. 5/2008, inserto) per il rinnovo del Ccnl per l'industria metalmeccanica ha previsto, tra l'altro, il pagamento a titolo di arretrati retributivi, ai lavoratori in forza tra il 20 gennaio e il 29 febbraio 2008, di un importo forfettario lordo di 267 euro, suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro. L'importo dell'una tantum, in base al Ccnl, è suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro, nel periodo 1° luglio 2007-31 dicembre 2007. L'una tantum non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, mentre sono invece utili ai fini della maturazione dell'una tantum le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale.

Novità - Sono considerate utili ai fini della maturazione dell'una tantum le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2007.

Riflessi retributivi - Circa i riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonché sui riposi orari post partum, sulle retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell'Inps, congruagliabili con i contributi, erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi, tali emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato. L'una tantum non è conteggiabile nel Tfr.

Integrazioni salariali - La circolare dell'Inps rinvia a quanto specificato dall'Istituto stesso in passato (Inps, circ. n. 127/1991). Il datore di lavoro ha diritto al rimborso degli oneri sostenuti nella misura dell'80% nei limiti del massimale mensile. Tali oneri rimborsabili, in relazione ai periodi di erogazione dell'una tantum, devono essere calcolati seguendo i seguenti criteri: 1) i periodi da prendere in considerazione sono unicamente i periodi di sospensione totale dal lavoro, in quanto nel caso di riduzione dell'orario settimanale di lavoro (sia verticale che orizzontale) i periodi stessi sono comunque periodi retribuiti e quindi l'erogazione è a completo carico dell'azienda; 2) qualora la durata del periodo lavorato sia superiore a 15 giorni, l'onere della quota mensile grava interamente sul datore di lavoro anche se nel mese sono compresi periodi di integrazione salariale; 3) la quota mensile è interamente a carico dell'Inps se la durata del periodo integrato sia superiore a 15 giorni.

Il rinvio operato dalla circolare dell'Inps al precedente del 1991 comporta le seguenti conseguenze: una volta determinato l'onere a carico dell'Inps, il datore di lavoro che le ha anticipate effettuerà il congruaglio della somma rimborsabile mediante mod. DM10/2. Nel caso di integrazioni salariali connesse alla stipulazione di contratti di solidarietà, il diritto al rimborso per la parte di una tantum spetta entro i limiti del 60% della retribuzione, dal momento che l'importo integrabile in tali casi è pari al 60% della retribuzione.

L'accordo 20 gennaio 2008, per il rinnovo del Ccnl stipulato il 19 gennaio 2006 per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti ha previsto, tra l'altro, la corresponsione a titolo di arretrati retributivi, ai lavoratori in forza ad una data compresa tra il 20 gennaio ed il 29 febbraio 2008, di un importo forfettario lordo di 267,00 euro, suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel periodo 1° luglio-31

Inps - Circolare 19 febbraio 2008, n. 19

Oggetto: Lavoratori addetti all'industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti. Una tantum. Ricalcolo delle prestazioni economiche di maternità, di malattia, di integrazione salariale e di congedo matrimoniale

Sommario: Gli arretrati retributivi previsti dall'Accordo 20 gennaio 2008 per il rinnovo del Ccnl per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti (euro 267,00 per il periodo 1.7.2007-31.12.2007) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale

dicembre 2007 (v. testo contrattuale, all. n. 1).

La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, ai predetti effetti, come mese intero.

L'importo dell'una tantum - comprensivo dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale - verrà corrisposto con la prima retribuzione utile erogata nel mese di marzo 2008, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto

della liquidazione delle competenze. Si precisa, altresì,

che detto importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Come per il passato, l'erogazione non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione (ad esempio, a causa di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa *post partum*, ecc.); sono invece considerate utili ai fini della maturazione dell'*una tantum* le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2007, che abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende.

Ai lavoratori che nel periodo considerato fruiscono di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'*una tantum* sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Circa i riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e di maternità (nonché sui riposi orari *post partum*, sulle «retribuzioni» corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell'Inps, conguagliabili con i contributi) erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione, si ribadiscono, in quanto applicabili, le disposizioni fornite, secondo le quali detti emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o premi (v. circolare n. 127 del 17.5.1991 e le altre precedenti ivi

richiamate, a cui si deve aver riguardo anche per le modalità di conguaglio).

Ovviamente, in relazione al sistema vigente per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e di maternità, la particolare applicazione potrà interessare i soli eventi iniziati tra i mesi di agosto 2007 e gennaio 2008 (salvo, per la malattia, il caso di ricaduta).

Per quanto attiene agli effetti riflessi sulle integrazioni salariali, sia ordinarie che straordinarie, erogate nell'ambito del periodo cui si riferisce la spettanza dell'importo in questione (1° luglio/31 dicembre 2007), devono applicarsi le istruzioni impartite in materia di ricalcolo delle prestazioni in argomento con la circolare n. 58 del 5 marzo 1991.

Resta fermo che le quote di *una tantum* relative ai periodi integrati nell'arco di tempo sopraindicato potranno essere poste in pagamento entro la capienza del limite stabilito dai massimali mensili che, come è noto, attualmente (cfr. circ. n. 25 del 27.1.1996) riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie.

In merito, infine, ai riflessi sull'ammontare delle integrazioni salariali straordinarie per solidarietà - il cui importo, si rammenta, è pari al 60% della retribuzione di riferimento per i contratti stipulati a decorrere dal 14 giugno 1995 - e dell'assegno per congedo matrimoniale si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n. 247 del 23 ottobre 1992.

Allegato n. 1

Una tantum - Accordo 1° febbraio 2008

omissis